

Rep. n.

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di

ATTO DI COMODATO

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in avanti a me, Ufficiale Rogante designato con decreto n. del a ricevere gli atti in forma pubblico-amministrativa a termini dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, sono presenti:

-, nella sua qualità di Vice Prefetto Vicario, per il Prefetto di che, come tale, interviene al presente atto in rappresentanza del Fondo Edifici di Culto, codice fiscale 97051910582, che per semplicità d'ora in avanti verrà indicato nel presente atto come il "Fondo";

-, nella sua qualità di, codice fiscale

I detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciano previo mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- il Fondo è proprietario delle seguenti opere, provenienti dalle chiese di e attualmente custodite, per ragioni di sicurezza, presso

- il Fondo è tenuto a regolarizzare i rapporti relativi ai beni di propria pertinenza secondo le disposizioni vigenti ed in particolare secondo il disposto dell'art. 30 del D.P.R.33/1987. regolamento di esecuzione della legge 222/1985, ;

- su tale collocazione è stato acquisito anche il parere favorevole della competente Soprintendenza in data, con le prescrizioni ivi contenute.

Atteso che è necessario regolarizzare il titolo di deposito delle suddette opere presso attraverso un apposito atto di comodato che ne legittimi titolo e durata della detenzione, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Edifici di Culto con delibera del 31/01/2012;

Considerato che è stata sottoscritta una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni: si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il "Fondo" concede in comodato a, che a tal titolo riceve e accetta. le opere d'arte che verranno custodite e depositate presso e che di seguito si elencano :

-
-
-

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di

ATTO DI COMODATO

L'anno ... il giorno ... del mese di ... in ... avanti a me, ... Ufficiale Rogante designato con decreto n. ... del ... a ricevere gli atti in forma pubblico-amministrativa a termini dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2449 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, sono presenti:

... nella sua qualità di Vice Prefetto Vicario, per il Prefetto di ... che, come tale, interviene al presente atto in rappresentanza del Fondo Edilizi di Culto, codice fiscale 97051910582, che per semplicità d'ora in avanti verrà indicato nel presente atto come il "Fondo";

... nella sua qualità di ... codice fiscale ... I dati comparati della cui identità in Ufficiale Rogante sono certo, rinunciano perciò nel consenso all'assistenza del testimone.

Premesso che:

- il Fondo è proprietario delle seguenti opere, provenienti dalle chiese di ... e emulamento autistico, per ragioni di sicurezza, presso ...;
- il Fondo è tenuto a regolarizzare i rapporti relativi ai beni di propria pertinenza secondo le disposizioni vigenti ed in particolare secondo il disposto dell'art. 30 del D.P.R. 3319/82;
- per tale collocazione è stato acquisito anche il parere favorevole della competente Soprintendenza in data ... con le prescrizioni ivi contenute.

Atteso che è necessario regolarizzare il titolo di deposito delle suddette opere presso ... attraverso un apposito atto di comodato che ne legittimi titolo e durata della detenzione, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Edilizi di Culto con delibera del 31/01/2012. Considerato che è stata sottoscritta una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il "Fondo" concede in comodato a ... che a tal titolo riceve e accetta. Le opere d'arte che verranno custodite e depositate presso ... e che di seguito si elencano:

-
-
-

Art. 3

La durata del presente contratto è stabilita in anni 5 con decorrenza dal data di stipula del presente atto, al Il contratto si intende tacitamente prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non comunichi all'altra formale disdetta a mezzo lettera raccomandata a/r da inviare almeno due mesi prima della scadenza. Resta salva per il Fondo, in tutti i casi di eventi ed iniziative culturali connessi alle proprie attività istituzionali di promozione e valorizzazione del patrimonio del Fondo, la facoltà di disporre, anche temporaneamente e in qualsiasi momento, prima della scadenza, di una o più delle opere concesse in comodato.

Resta, altresì, fatta salva la facoltà del Fondo di recedere anche prima della scadenza del comodato ove ritenesse di individuare altra idonea sede espositiva.

Art. 4

Alle opere del Fondo esposte presso verrà collocata una targhetta che recherà la dicitura "patrimonio Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno".

Su tutto il materiale divulgativo e di comunicazione dovrà sempre essere indicata la provenienza di ciascuna opera e la loro appartenenza al Fondo Edifici di Culto, con la seguente dizione:

Opera proveniente da di proprietà del Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto.

Art. 5

Il comodatario provvederà a conservare le predette opere d'arte con ogni cura e con la massima diligenza, né le destinerà ad uso diverso da quello attinente alla loro natura, non ne cederà a terzi il godimento, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, senza il preventivo consenso scritto del "Fondo". e ne curerà, con oneri a proprio carico e previo assenso del Fondo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche su richiesta dell'ente proprietario.

Art. 6

Alla scadenza del contratto, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dal resteranno acquisiti al Fondo senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Fondo stesso.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 c.c., alle opere d'arte in questione vengono attribuiti dalla Soprintendenza i seguenti valori:

- euro.....
- euro.....

detta stima unicamente ai fini della responsabilità per eventuali danni arrecati alle opere o per il perimento delle stesse.

Art. 8

Il solleva il Fondo da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'uso dei beni di cui all'art. 2.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli artt. dal 1803 al 1812 del c.c.

Art. 10

Il presente atto è subordinato all'approvazione del Prefetto di da effettuarsi con apposito decreto cui seguirà la registrazione.

Copia del presente atto viene trasmessa al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto ed al comodatario.

Art. 11

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere - a pena di nullità - apportata inderogabilmente con atto scritto, firmato da entrambi i contraenti.

Art. 12

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il Tribunale di

Art. 13

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.

Il Fondo

Il Comodatario

L'UFFICIALE ROGANTE

(...)